



CARTIGLIO PER LE REVISIONI

Data	Rev.	Causale	Redatto da RGQ	Verificato da DG	Approvato da ADIR
28.03.2011	00	Prima Emissione			28.03..2011
14-01-2013	01	Revisione per adeguamento Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011			14-01-2013

Sommario

1. Scopo e Campo di Applicazione	4
1.1 Scopo.....	4
1.2 Campo di Applicazione	4
2. Riferimenti Legislativi e Normativi	4
3. Definizioni	5
4. Requisiti di base delle opere di costruzione	6
5 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE	7
5.1 Identificazione dei sistemi di sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	7
6 RILASCIO E MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ.....	7
6.1 Accettazione Termini e Condizioni per la valutazione della conformità CE relativa ai prodotti da costruzione.....	7
6.2 Documentazione tecnica fornita dal Produttore.....	8
6.3 Esame della documentazione	8
6.4 Visita di valutazione per la valutazione e verifica della costanza della prestazione	9
6.5 Rapporto di verifica ispettiva	10
6.6 Tipologia delle anomalie	10
6.7 Decisione e Validità della Certificazione	12
7 SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	12
7.1 Ispezioni straordinarie	13
8. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
8.1 Modifiche apportate dall'Organizzazione	13
8.2 Modifiche alle Specifiche Tecniche ed al Regolamento	14
8.3 Prescrizioni per il Trasferimento di Certificati	14
8.4 Sospensione, Ripristino e Revoca della Certificazione	14
8.5 Ripristino.....	16
8.6 Revoca.....	16
8.7 Rinuncia alla Certificazione	17
9. Dichiarazione di conformità.....	17
10. Marcatura CE	17

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 SCOPO

Lo scopo del presente regolamento è di stabilire le procedure e i metodi applicati da Quality Italia per il rilascio ed il mantenimento della certificazione nella valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento sono descritte le procedure che regolano i rapporti tra l'Organizzazione e l'O.d.C., per il rilascio dei documenti della valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2011, alla Circolare 9/06/2011 Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9/06/2003, n. 256; stabilisce inoltre le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere la validità dei documenti.

Il presente regolamento ha carattere contrattuale sia per l'O.d.c. che per le 'Organizzazioni richiedenti.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica n° 246	Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CE relativo ai prodotti da costruzione	1993
Decreto Interministeriale N° 156	Criteri e modalità per il rilascio della abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica N° 246 del 21 aprile 93	2003
Decreto 25/01/02	Elenco di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione	2002
Direttiva del Consiglio della comunità Europea	Relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti ai prodotti da costruzione (89/106/CEE)	1988
Decisioni e mandati CEN/EOTA	applicabili ai prodotti da costruzione	
Linee guida	Documenti "Linee guida" per la CPD	
Documenti interpretativi	per requisiti essenziali CPD	

ETAG/ETA		
GNB	Documenti di riferimento GNB (Group of Notified Bodies)	
UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione	2005
UNI CEI EN ISO/IEC 17021	Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione	2006
RG-01	Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione	Ottobre 2005
RG-04	Norme e documenti di riferimento per l'accREDITamento degli Organismi di certificazione e/o ispezione	Luglio 2008
UNI EN ISO 19011	Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale	2003 + Corrigendum 2004/2005
305/2011	Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011	2011
Circolare 9/06/2011	Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9/06/2003, n. 256	2011

3. DEFINIZIONI

Prodotto da costruzione:	Ai fini del Regolamento CPR, per «prodotto da costruzione» s'intende: „qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse“
kit	Un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
Requisiti di base delle opere di costruzione	I sette requisiti di base delle opere, indicati in dettaglio nell'Allegato I del Regolamento CPR, sono: 1. resistenza meccanica e stabilità, 2. sicurezza in caso d'incendio, 3. igiene, salute ed ambiente, 4. sicurezza in uso, 5. protezione contro il rumore, 6. risparmio energetico e ritenzione del calore, 7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Norma armonizzata:	Si definisce " Norma Armonizzata "una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
Documento per la valutazione europea:	documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;



TAB	Un TAB effettua la valutazione e rilascia la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale è stato designato.
Presunzione di conformità:	Quando un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> , è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 43 del Regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.
Dichiarazione di prestazione e marcatura CE:	Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.
Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:	Prima di immettere un prodotto sul Mercato Unico il produttore è tenuto ad assoggettarlo ad una procedura di attestazione della conformità; gli elementi che caratterizzano le procedure di attestazione della conformità ai sensi della CPR sono indicati nell'Allegato V del Regolamento (CPR).
Factory Production Control (FPC):	Si intende il Controllo di produzione in Fabbrica sigla (FPC) il controllo Interno permanente del processo di produzione esercitato dal produttore.
Initial Type Test, in sigla ITT	Si intende la prova iniziale di tipo del prodotto sigla (ITT), effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o da un Organismo Notificato.
Valutazione e verifica della costanza della prestazione	La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali sono effettuate conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V del Regolamento

4. REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

I "requisiti essenziali" in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori, sono suddivisi in sette tipologie.

I sei requisiti essenziali, indicati in dettaglio nell'Allegato I del Regolamento CPR, sono:

1. resistenza meccanica e stabilità,
2. sicurezza in caso d'incendio,
3. igiene, salute ed ambiente,
4. sicurezza in uso,
5. protezione contro il rumore,
6. risparmio energetico e ritenzione del calore,
7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Da tali requisiti essenziali indirizzati si desumono le necessarie caratteristiche che i prodotti devono presentare per essere idonei per l'impiego previsto.

5 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Nell'Allegato V del Regolamento (CPR) sono indicati gli elementi che caratterizzano i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

In allegato 1 è riprodotta la tabella che identifica e sintetizza per ogni tipologia di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, i compiti dell'O.d.c. in qualità di organismo notificato ed i documenti di attestazione emessi dal produttore e dall'O.d.c..

5.1 IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

La valutazione della verifica della costanza della prestazione di un prodotto da costruzione alle disposizioni del presente regolamento, è il processo mediante il quale si accerta che essi rispondono ai requisiti di base delle opere di costruzione e quindi può essere rilasciato il certificazione CE.

Il processo si svolge mediante l'applicazione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione identificati nelle *specifiche tecniche* inerenti il prodotto. Nelle stesse specifiche tecniche sono identificati i requisiti/caratteristiche essenziali applicabili al prodotto in funzione della destinazione d'uso prevista dal costruttore e per la quale è immesso sul mercato.

6 RILASCIO E MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ

Condizioni Generali

Tutti i documenti e le registrazioni raccolte e prodotte dall'O.d.C., per lo svolgimento delle attività di certificazione, sono costantemente aggiornate; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte, riceve in distribuzione controllata copia delle procedure operative interne.

6.1 ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Per ottenere i documenti di conformità di un prodotto da costruzione, il Fabbriante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve compilare tutti i campi applicabili della domanda d'offerta (Mod.00-CPR) al fine di consentire all'O.d.C di proporre un'offerta personalizzata. in conformità specifiche tecniche.

Nel modulo d'offerta viene precisato il nome e l'indirizzo del fabbricante, il luogo di produzione nonché la designazione del tipo di prodotto e la sua destinazione d'uso.

L'Organizzazione s'impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni da mettere a disposizione degli auditor incaricati. dall'O.d.C.

L'Organizzazione dichiara, altresì, di accettare di adeguarsi ai requisiti dello schema di certificazione dell'O.d.C. e di essere disposta a fornire ogni utile informazione necessaria per la valutazione.

6.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL PRODUTTORE

La documentazione tecnica fornita dal fabbricante all'O.d.C. per l'esame e la valutazione, in base agli specifici sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto deve descrivere (secondo applicabilità) il prodotto, il progetto, il processo di fabbricazione, le prove eseguite sotto la responsabilità del costruttore (comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni).

La documentazione deve comprendere inoltre:

- / il possesso delle Norme Armonizzate e quelle di supporto rientranti nel campo di interesse dell'attività di valutazione della conformità e la lista dei documenti di riferimento (regole tecniche, ecc.);
 - / descrizione dell'FPC attuato dal produttore, ovvero Manuale, procedure, istruzioni, disposizioni interne, ecc.,
 - / la notifica di ogni cambiamento al proprio sistema qualità o ogni altra modifica che possa compromettere la conformità;
 - / l'evidenza che i requisiti per la certificazione siano definiti e documentati dal produttore;
 - / rapporti di prova e certificati disponibili inerenti il prodotto, documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati, etc.;
- altra documentazione eventualmente di supporto.

6.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui in 7.2 è valutata dall'Odc sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili e nel presente Regolamento.

L'esito di questo esame è comunicato all'Organizzazione; eventuali rilievi riscontrati nella documentazione devono essere risolti dall'Organizzazione stessa prima del prosieguo dell'iter certificativo.

La documentazione di cui in 7.2 è, in generale, trattenuta in archivio da parte dell'O.d.C.

In caso di specifici accordi con l'Organizzazione, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso l'Organizzazione stessa.



Previo accordo con l'Organizzazione può essere effettuato un esame preliminare del sistema di controllo del processo produttivo per verificare lo stato generale di applicazione del sistema stesso.

6.4 VISITA DI VALUTAZIONE PER LA VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

A seguito dell'esito dell'esame della documentazione, l'O.d.C. effettua un'ispezione iniziale della fabbrica, comunicando previamente i nominativi del gruppo di valutazione incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure del sistema di controllo del processo produttivo esaminate in fase di verifica documentale.

L'ispezione iniziale è volta a determinare se i prerequisiti, in termini di personale e macchinari per la produzione risultino idonei. L'O.d.C.c dovrà almeno controllare quanto segue:

- / il manuale del controllo del processo di produzione (FPC) e valutarne le disposizioni ed in particolare la conformità ai requisiti del controllo di produzione;
- / la disponibilità dei documenti essenziali per il controllo della produzione e se detti documenti sono disponibili al personale che opera presso l'impianto;
- / la registrazione dei dati;
- / se tutte le strutture ed apparecchiature sono disponibili per l'effettuazione delle ispezioni e delle prove sui macchinari, sui materiali componenti;
- / le conoscenze, la formazione e le esperienze del personale addetto alla produzione ed al controllo di produzione;
- / se le prove sui materiali vengono correttamente effettuate e debitamente registrate;
- / verifica delle metodologie adottate per la valutazione della conformità;

La visita iniziale consiste in:

- / una riunione iniziale con l'Organizzazione per concordare le modalità della visita stessa;
- / un'ispezione degli uffici, del/i sito/i produttivo/i nonché del/i laboratorio/i utilizzati dal produttore per le prove di autocontrollo interno per verificare la conformità del sistema di controllo del processo produttivo alle norme di riferimento applicabili;
- / una riunione finale per illustrare l'esito della visita.

L'O.d.C. potrà richiedere al Produttore ulteriori prove di controllo sui componenti e/o sul prodotto. Tali prove potranno essere effettuate presso laboratori interni all'Organizzazione od esterni.

Il gruppo di valutazione dell'O.d.C. verifica l'adeguatezza dei requisiti delle norme di riferimento e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema di controllo del processo produttivo, può notificare all'Organizzazione una o più non conformità.



Durante la visita, l'Organizzazione deve dimostrare, oltre al possesso delle norme di riferimento applicabili, che il sistema di controllo del processo produttivo è pienamente operante da almeno tre mesi e di attuare in modo effettivo tale sistema e le relative procedure documentate.

A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito ai tecnici dell'O.d.C il libero accesso ai luoghi di produzione, al personale ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile incaricato della verifica.

6.5 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA

Al termine della visita ispettiva viene consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, soprattutto per quanto concerne il sistema di controllo della produzione e la valutazione dell'autocontrollo. Sul rapporto di valutazione sono riportate le eventuali anomalie e osservazioni riscontrate.

Il contenuto di tale rapporto viene inviato all'organizzazione dall'O.d.C. tramite una comunicazione scritta.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità (le cui tipologie sono definite al paragrafo 7.6), deve proporre all'O.d.C., entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto dall'O.d.C. all'Organizzazione.

In presenza di gravi anomalie (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; in tali casi, entro tre mesi, l'O.d.C. può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; se l'esito di tale verifica è positivo il processo di certificazione riprende.

6.6 TIPOLOGIA DELLE ANOMALIE

Non Conformità (NC)

Tale anomalia deve essere formalizzata nel caso in cui si rilevano carenze nel soddisfare uno o più requisiti delle norme di riferimento, o situazioni che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità del Controllo della Produzione in Fabbrica dell'organizzazione Cliente di conseguire i risultati previsti.

Osservazione (OSS)

Tale anomalia deve essere formalizzata nel caso in cui si rilevano situazioni che non sollevano dubbi significativi in merito alla capacità del Controllo della Produzione in Fabbrica



dell'organizzazione Cliente di conseguire i risultati previsti, o mancanze relative ad una non applicazione di requisiti propri o richiesti da parti terze interessate.

Commento (COM)

Tale anomalia deve essere formalizzata anche nel caso in cui non si riscontrano situazioni oggettive di mancato soddisfacimento di un requisito ed è finalizzato a prevenire che tali situazioni, considerate al limite della conformità ed aree potenzialmente a rischio, occorranza, o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione Cliente.

Le anomalie formalizzate dal GVI incaricato devono essere risolte dall'organizzazione approntando opportune correzioni ed azioni correttive nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Non Conformità - L'organizzazione è tenuta a comunicare all'O.d.C. (per scritto su un apposito modulo), inviato o lasciato al termine dell'audit, via fax o via e-mail) entro 15 giorni lavorativi la correzione e l'azione correttiva relativa a ciascuna di queste anomalie, specificando la data limite d'attuazione, in ogni caso compresa nei 2 mesi successivi alla data dell'audit. Il RGVI valuta le correzioni, le azioni correttive e le date proposte e nel caso le ritiene accettabili esprime parere favorevole all'accettazione, in caso contrario richiede all'organizzazione Cliente di riformularle. L'organizzazione deve attuare tutte le azioni accettate e, quando ha la consapevolezza della loro efficacia, ne dà comunicazione (per scritto via fax o via e-mail) all'O.d.C. che pianifica, infine, un audit supplementare completo o limitato, in funzione dell'estensione dell'anomalia, per verificare l'efficacia delle azioni attuate. L'emissione del Certificato di Conformità è subordinata all'esito positivo della verifica.
- b. Osservazione - L'organizzazione è tenuta a comunicare all'O.d.C. (per scritto su apposito modulo), inviato o lasciato al termine dell'audit, via fax o via e-mail) entro 15 giorni lavorativi la correzione e l'azione correttiva relativa a ciascuna di queste anomalie, specificando la data limite di attuazione, in ogni caso compresa nei 2 mesi successivi alla data dell'audit. Il RGVI valuta le correzioni, le azioni e le date proposte e nel caso le ritiene accettabili esprime parere favorevole all'accettazione, in caso contrario richiede all'organizzazione Cliente di riformularle. L'organizzazione deve attuare le azioni approvate, la cui efficacia è verificata dall'O.d.C. con un audit supplementare limitato o la valutazione di evidenze documentali da confermare durante il successivo audit di sorveglianza o rinnovo, in funzione dell'estensione dell'anomalia.
- c. Commento - L'organizzazione è tenuta a motivare e documentare la decisione eventuale di non prendere in carico tale anomalia, in caso contrario deve definire idonee correzioni e azioni correttive da gestire in conformità alle proprie procedure interne. L'organizzazione deve attuare le azioni definite nel più breve tempo possibile, la cui efficacia è verificata dall'O.d.C. con la valutazione delle evidenze documentali da confermare durante il

successivo audit di sorveglianza. Nel caso in cui la causa che ha generato un commento è riconducibile ad un avvenimento sporadico, l'organizzazione Cliente può intraprendere un'azione di semplice correzione.

6.7 DECISIONE E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

L'emissione del certificato di costanza della prestazione del prodotto è subordinata al parere favorevole del Comitato di Certificazione. Le prescrizioni per un corretto svolgimento delle funzioni di tale Comitato sono riportate nel "Regolamento di Funzionamento del CC".

Il Certificato resta valido fino a quando le condizioni ricadono all'interno delle specifiche tecniche pertinenti.

7 SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mantenimento della certificazione di è subordinato alla presenza delle condizioni alle quali essa è stata rilasciata ed è valutata mediante audit di sorveglianza su campo almeno annuali, con lo scopo di verificare se l'organizzazione Cliente continua a rispettare la conformità del proprio sistema di controllo del processo produttivo ai requisiti della norma di riferimento, e nel caso di eventuali modifiche significative tali da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del sistema di controllo del processo.

I sistemi di attestazione della conformità 2+, 1 e 1+ prevedono una visita ispettiva iniziale presso il sito produttivo ai fini delle certificazione di prodotto o del FPC. Per i sistemi 2+, 1 e 1+ sono previsti anche cicli di sorveglianza e rinnovo della certificazione e relativo mantenimento e rinnovo dei documenti di attestazione della conformità rilasciati al richiedente, (vedere allegato 1 per i dettagli).

Gli audit di sorveglianza sono concordati con l'organizzazione Cliente e comunicati in conformità al Programma di Sorveglianza Annuale. Le date stabilite nel Programma di Sorveglianza annuale e per la conduzione dell'audit possono avere una tolleranza di ± 2 mesi rispetto alla data programmata.

La certificazione di un'organizzazione Cliente può essere anche mantenuta sulla base di una conclusione positiva da parte del RGVI senza ulteriori riesami indipendenti, in tal caso:

- a) per ogni Non Conformità o altra situazione che possa comportare la sospensione o la revoca della certificazione, il RGVI segnala all'O.d.C. l'esigenza di iniziare un riesame da parte del CC per stabilire se la certificazione possa essere mantenuta;
- b) il Responsabile FPC effettua il monitoraggio documentale delle attività di audit del GVI, per assicurare che il controllo del processo produttivo continui a funzionare efficacemente.

I risultati dell'ispezione periodica sono riportati nel rapporto di sorveglianza annuale.



La validità del Certificato è confermata a seguito dell'esito positivo delle verifiche di sorveglianza.

7.1 ISPEZIONI STRAORDINARIE

L'O.d.C. può richiedere un'ispezione straordinaria nel caso in cui:

- ./ vi è stato un blocco della produzione per un periodo maggiore di sei mesi;
- ./ il produttore abbia effettuato cambiamenti significativi nel processo di produzione;
- ./ le non conformità o altre anomalie, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di controllo del processo produttivo.
- ./ le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili.

8. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

8.1 MODIFICHE APPORTATE DALL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione deve tempestivamente comunicare all'O.d.C. ogni cambiamento significativo concernente il sistema di controllo del processo produttivo, il manuale FPC o le strutture presso il luogo di produzione.

In relazione al tipo di modifiche proposte, l'O.d.C. comunica all'Organizzazione le proprie valutazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte, e si riserva di effettuare una verifica supplementare per valutare l'influenza delle varianti sul sistema di controllo del processo produttivo.

Quando le modifiche proposte dall'Organizzazione comportano un ampliamento dell'attività di verifica, l'O.d.C. può chiedere all'Organizzazione stessa di rivedere le condizioni contrattuali per le future attività ispettive. In caso di rifiuto da parte dell'Organizzazione, l'O.d.C. può recedere dal contratto con trenta giorni di preavviso.

In caso di cambio di ragione sociale, l'Organizzazione deve comunicare all'O.d.C. tutte le modifiche effettuate, inviando la seguente documentazione:

- ./ copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- ./ copia dell'atto notarile attestante la variazione.

L'O.d.C. rilascia un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente.

8.2 MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE ED AL REGOLAMENTO

Ogni modifica apportata dall'O.d.C. per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative, è notificata a tutte le Organizzazioni certificate da Quality Italia, le quali devono adeguarsi alle nuove disposizioni. L'Organizzazione dovrà tenere aggiornata la documentazione inviata dall'O.d.C., eliminando i documenti superati.

Il mancato adeguamento dell'Organizzazione alle nuove disposizioni dell'O.d.C., nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

8.3 PRESCRIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI

Qualora un'Organizzazione, già in possesso di certificazione del sistema di controllo del processo emessa da un Organismo Abilitato diverso da Quality Italia, presenti domanda di certificazione, l'O.d.C. effettua una indagine preliminare volta ad accertare quanto segue:

- / le ragioni alla base della richiesta di trasferimento dell'organizzazione;
- / la conferma della validità del preesistente certificato (dal punto di vista dell'autenticità, dell'idoneità del campo di applicazione, dei termini temporali di emissione e scadenza, dell'assenza di un'eventuale sospensione in corso, ecc.);
- / il riesame dei rapporti delle verifiche ispettive condotte dall'Organismo Abilitato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- / la conferma di rinunciare alla certificazione preesistente al fine di evitare il possesso di certificazioni concomitanti con più di un O.d.C.;
- / la visione del rapporto di certificazione/rinnovo più recente, dei rapporti delle successive sorveglianze e di qualunque anomalia rilevante ne emerga, ove possibile;
- / la visione dell'ultimo rapporto di verifica e di tutte le anomalie emerse;
- / la visione dei reclami ricevuti e le azioni intraprese;
- / ogni impegno recente o in corso dell'organizzazione con le Autorità Competenti relativamente al rispetto della conformità legislativa.

Lo schema, in particolare, non è applicabile nel caso in cui la certificazione preesistente risulti oggetto di un provvedimento di sospensione o sotto minaccia di sospensione.

In caso di esito positivo dell'indagine preliminare è necessario procedere con l'audit presso l'organizzazione, la cui tempistica è regolamentata dalla proposta commerciale, preventivamente accettata.

8.4 SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere annullata e revocata nei seguenti casi:



- a. si rileva durante la conduzione degli audit almeno una Non Conformità, più di 12 osservazioni o si riscontri una persistente osservazione alla norma ed allo schema di certificazione di Quality Italia;
- b. l'organizzazione non ha risolto nei tempi assegnati dall'O.d.C. e/o adottato azioni correttive nei tempi concordati delle anomalie rilevate dal GVI durante il precedente audit;
- c. l'organizzazione non pone rimedio all'uso improprio del marchio di certificazione e del certificato di conformità, nei modi e nei tempi stabiliti dall'O.d.C.;
- d. l'organizzazione non si adegua il proprio sistema di gestione alle modifiche della norma e/o delle regole di certificazione entro i limiti stabiliti dall'O.d.C.;
- e. l'organizzazione non informa l'O.d.C. circa provvedimenti giudiziari e/o amministrativi cui è sottoposta;
- f. l'organizzazione non gestisce reclami e/o segnalazioni direttamente connesse alle carenze dell'FPC certificato;
- g. l'organizzazione non comunica all'O.d.C. le modifiche del proprio FPC;
- h. l'organizzazione non consente la conduzione degli audit previsti dal contratto con la periodicità necessaria;
- i. l'organizzazione non salda i compensi dovuti all'O.d.C. nei termini previsti dal contratto;
- j. l'organizzazione richiede volontariamente la sospensione;

Il provvedimento di sospensione, deliberato dal CC, invalida temporaneamente la certificazione FPC ed è comunicato all'organizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione che dà evidenza dell'avvenuta ricezione. Nella stessa comunicazione sono indicate le motivazioni del provvedimento e le attività da eseguire con le relative tempistiche, per far sì che le cause che hanno generato il provvedimento di sospensione possano essere rimosse e la sospensione revocata.

L'O.d.C. effettua un audit supplementare presso l'organizzazione per verificare se esistono le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione. Il tempo massimo per la conduzione di tale audit è di sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione. La mancata conduzione dell'audit o il perdurare della sospensione oltre il tempo massimo stabilito equivale ad una dichiarazione di recesso dal servizio da parte dell'organizzazione.

La sospensione è menzionata e pubblicizzata nell'Elenco delle Società Certificate per tutto il periodo di sospensione della certificazione.

L'organizzazione in condizioni di sospensione non può fare uso del certificato, del marchio dell'O.d.C., e deve portare a conoscenza dei terzi interessati tale condizione in tutti i casi nei quali la medesima è determinante ai fini dell'acquisizione o del mantenimento di un contratto/fornitura.



8.5 RIPRISTINO

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un'approfondita visita che verifichi la rispondenza del sistema di controllo del processo produttivo a tutti i requisiti delle norme di riferimento.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione e reso pubblicamente noto dall'O.d.C. se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

8.6 REVOCA

La certificazione può essere revocata nei casi in cui il Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) non garantisce il rispetto dei requisiti del DM di riferimento e dello schema di certificazione di Quality Italia srl, tanto da indurre l'O.d.C. a ritenere che l'organizzazione non è in grado di ripristinare la relativa conformità.

L'O.d.C. può annullare il certificato di conformità nei seguenti casi:

- a) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi stabiliti dall'O.d.C., delle cause che hanno portato alla revoca della certificazione;
- b) comunicazione da parte dell'organizzazione di rinuncia alla certificazione;
- c) cessazione dell'attività oggetto di certificazione o sospensione per un periodo superiore a sei mesi;
- d) mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei compensi dovuti all'O.d.C. nei termini previsti dal contratto;
- e) gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato, in particolare nell'utilizzo di mezzi di comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti evitando affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione, come apposizione del marchio su rapporti di prova, di taratura o di ispezione, in quanto considerati in questo contesto come prodotti;
- f) utilizzo della certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia nel pubblico;
- g) cancellazione del soggetto giuridico dal registro delle imprese competente territorialmente a seguito di affitto, cessione, conferimento, fusione, ecc. d'azienda.

Il provvedimento di revoca della certificazione e le relative motivazioni sono notificate all'organizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione che dà evidenza dell'avvenuta ricezione. La decisione di revoca della certificazione è soggetta a delibera da parte del CC.

La revoca della certificazione implica la cancellazione dell'organizzazione dall'Elenco delle Società Certificate.



8.7 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'organizzazione può rinunciare alla certificazione dandone comunicazione all'O.d.c. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro equipollente.

Il contratto con l'O.d.C. s'intende tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle due Parti almeno 90 giorni prima della sua scadenza.

L'O.d.C. può richiedere all'organizzazione di fornire ulteriore documentazione al fine di meglio comprendere la causa del recesso (esempi esemplificativi, ma non esaustivi, di recesso per giusta causa o giustificato motivo possono essere: dichiarazione di fallimento, bancarotta, insolvenza, improvviso decesso del titolare nel caso trattasi di ditta individuale, ecc.).

L'O.d.C. comunica ai Ministeri competenti i provvedimenti intrapresi con le relative motivazioni, provvede a cancellare l'organizzazione dall'Elenco delle Società Certificate ed a richiedere la restituzione dell'originale del certificato di conformità evidenziando la necessità interrompere l'utilizzo dello stesso.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Prima dell'immissione in commercio di un prodotto da costruzione di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, Il Fabbricante deve sempre redigere una dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione per attestare che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del Regolamento (UE) n. 305 e che sono stati oggetto delle procedure di valutazione della conformità alle norme del presente regolamento.

10. MARCATURA CE

I prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni applicabili (requisiti di base delle opere di costruzione, specificazioni tecniche e disposizioni specifiche) del Regolamento (UE) n. 305, devono recare il marchio indelebile

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 del Regolamento (UE) n. 305

Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel regolamento (UE) n. 305 e nella



qualityitalia

Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA
Schema SGQ Certificato N°106A

Filiale Italiana di



qualityaustria
Succeed with Quality



pertinente normativa tecnica, dove sono previste le regole relative all'apposizione della marcatura CE.

**ALLEGATO 1 – SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE.**

(Compiti dell’Organismo Notificato), Compiti del Produttore e relativi documenti emessi

Qui di seguito è riprodotta la tabella che sintetizza per ogni tipologia di sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione i compiti del produttore e dell’O.d.C. in qualità di organismo notificato (Organismo di certificazione/ispezione) ed i relativi documenti di attestazione rilasciati.

SISTEMA	COMPITI DEL FABBRICANTE	COMPITI DELL’ORGANISMO NOTIFICATO	DOCUMENTI DI ATTESTAZIONE
1	<ol style="list-style-type: none"> Controllo della produzione in fabbrica (FPC) Altre prove su campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano prova prescritto 	<ol style="list-style-type: none"> la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica 	<p>l’organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi.</p> <p>Il fabbricante rilasci una dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione</p>
1+	Come sistema 1	Come sistema 1 e d in oltre prove di controllo di campioni prelevati prima dell’immissione del prodotto sul mercato	<p>l’organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi.</p> <p>Il fabbricante rilasci una dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione</p>
2+	Come sistema 2ed inoltre la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;	<ol style="list-style-type: none"> ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica 	<p>l’organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica</p> <p>Il fabbricante rilasci una dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione</p>
3	<ol style="list-style-type: none"> Controllo di produzione nella fabbrica 	<ol style="list-style-type: none"> il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. 	<p>Il fabbricante rilasci una dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> effettua la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto il controllo della produzione in fabbrica; 		<p>Il fabbricante rilasci una dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione</p>